

Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello

Al Sig. Sindaco del Comune di Firenze
Servizi Demografici - Ufficio Elettorale
Viale Guidoni 174 – 50127 Firenze
liste.elettorali@comune.fi.it; elettorale@pec.comune.fi.it

Il/La sottoscritto/a

Cognome * ..Nome *

Luogo di nascita * Data di nascita *

Residente a Firenze in Via/Piazza * ... n. * ..

Tel Cell.:

indirizzo email ..

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 Legge 10/4/1951, n.287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei:
[] giudici popolari di Corte d'Assise [] giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti , ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio^[1]

di esercitare la professione di

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune

di essere in possesso della cittadinanza italiana

di essere di buona condotta morale

di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa^[2].

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che il Comune di Firenze può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si allega: - Copia del documento d'identità

Firenze,

.....
Firma del richiedente

^[1] Ai sensi degli artt.li 9 e 10 Legge 10/4/1951, n.287, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è richiesto il titolo di studio di scuola media inferiore, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, il titolo di studio di scuola media superiore

^[2] Art.12 Legge 10/4/1951, n.287, non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.